




*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro

già DG del Mercato del Lavoro



VISTO l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con il quale viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di seguito denominato Fondo - ed in particolare:

- il comma 1 che prevede che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n. 68/99;
- il contributo è concesso nel rispetto delle misure percentuali massime individuate nel medesimo comma, alle lettere a) e b), misure queste attribuite sulla base della riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto;
- il contributo può essere concesso altresì dalle Regioni e Province autonome, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1, per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;
- il comma 2 che prevede l'ammissibilità al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;
- il comma 4 che prevede che la concessione del contributo ai datori di lavoro privati è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro;

VISTO l'art. 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede la possibilità di accesso al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse, da parte del datore di lavoro privato committente che allo scadere della convenzione assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato;

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni e dei dati inerenti all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali dei risultati dell'attività svolta dagli organi competenti;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro

già DG del Mercato del Lavoro

VISTO l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario ed il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 "Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" che recepisce la proposta formulata dalla conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 novembre 2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell'11 novembre 2010;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2010 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 di assegnazione al capitolo 3892 "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" una disponibilità in termini di competenza per l'anno 2011 pari ad € 11.756.654,00 che, a seguito delle variazioni di bilancio in diminuzione per euro 9.030.854,00, risulta pari € euro 2.725.800,00;

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione della suddetta somma esclusivamente tra le autonomie speciali;

CONSIDERATO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle Province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle Regioni ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2010, di definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione fra le Regioni e Province autonome, delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13, comma 4, della citata legge n. 68/99;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro

già DG del Mercato del Lavoro

CONSIDERATO che l'art. 2 del suddetto decreto prevede che, ai fini del riparto del Fondo da parte del Ministero del lavoro, le Regioni e le Province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui all'articolo 12 bis, comma 5, lettera b) e di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) , b) , d), della citata legge n. 68/99 ritenuta ammissibile in quanto conforme, assegnano un punteggio con le modalità di cui ai comma 2) e 3) del medesimo articolo;

CONSIDERATO che la Regione Valle D'Aosta con nota del 15 novembre 2011 ha evidenziato che in ambito regionale, nel corso dell'anno 2010, non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato da parte di imprese che abbiano presentato la domanda per beneficiare dei contributi di cui all'art. 13 della legge 68/99;

CONSIDERATO che la Provincia Autonoma di Bolzano, con nota del 21 novembre 2011 ha comunicato di non poter indicare il punteggio assegnato alle assunzioni avvenute nell'anno 2010, in quanto non in possesso del costo salariale che costituisce la base di calcolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del riparto, ha calcolato d'ufficio il punteggio complessivo da attribuire alla predetta provincia autonoma, sulla base della media ponderata risultante dai dati relativi al costo salariale annuo riferiti alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 13, trasmessi dalle altre autonomie speciali

CONSIDERATO pertanto che la determinazione dell'importo finanziario spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma è stata determinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2010;

VISTO il D.P.C.M. del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011, registro 1, foglio 143, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale del mercato del lavoro alla Dott.ssa Grazia Strano;

DECRETA



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro

già DG del Mercato del Lavoro

Art. 1

1. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili a valere sull'esercizio finanziario 2011, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2010, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di euro 2.725.800,00 (capitolo n° 3892) è ripartito, per i motivi di cui alle premesse, tra le Regioni e Province autonome così come indicato nella Tabella A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Le somme riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono indicate esclusivamente ai fini della comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei relativi stanziamenti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Grazia Strano

ROMA, 28 NOV. 2011

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>
VISTO DI REGOLARITA'
N. 1793 DEL 9/12/2011
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Dott. Enrico Bauzulli

E. Bauzulli

Rilevazione dati regionali per la ripartizione delle risorse del fondo nazionale (art.13 L.68/99)

TABELLA A

RIEPILOGO NAZIONALE

Anno

2010

	Numero assunzioni	costo salariale annuo	contributo richiesto art. 13, c. 1, lett. d)	punteggio art. 13, c. 1, lett. a); 12 bis, c. 5, lett. b) (1)	punteggio art. 13, c. 1, lett. b) (2)	punteggio art. 13, c. 1, lett. d) (3)	punteggio totale (1)+(2)+(3)	% distribuzione regionale	Quota Fondo assegnato
TOTALI NAZIONALI	148	2.821.240	0	1.089.116	251.515	0	1.340.631	100,00%	2.725.800,00
Regione / Prov. Autonoma									
VALLE D'AOSTA	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%	0,00
P.A. TRENTO	26	455.337,17	0,00	176.249	40.398	0	216.647	16,16%	440.491,23
P.A. BOLZANO	5	92.197,38	0,00	55.318	0	0	55.318	4,13%	112.474,59
FRIULI VENEZIA GIULIA	29	572.232,67	0,00	270.232	30.461	0	300.693	22,43%	611.375,33
SICILIA	47	885.011,13	0,00	333.040	82.486	0	415.526	30,99%	844.856,20
SARDEGNA	41	816.461,57	0,00	254.277	98.170	0	352.447	26,29%	716.602,65

Valore singolo punto 2,033221

2.725.800,00

Importo da rendere indisponibile

552.965,82

Importo da erogare

2.172.834,18